

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1701

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALESTRACCI, ZOLLA, SANESE, CASTAGNETTI PIER-  
LUIGI, FRONZA CREPAZ, ANGELINI PIERO MARIO,  
FRASSON, ZANIBONI**

*Presentata il 15 ottobre 1987*

**Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 della legge  
24 dicembre 1957, n. 1295, concernenti i crediti per  
gli impianti sportivi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura, all'atto della discussione del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, relativo a « misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione di finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico », sia la Camera dei deputati che il Senato, hanno dato origine ad un significativo dibattito sullo stato degli impianti sportivi nel nostro paese.

Il dibattito ha evidenziato una forte carenza di strutture sportive, sia in relazione ad una pratica finalizzata ad una specifica attività sportiva, con connotati di maggiore o minore agonismo, sia in

rapporto a un più generico esercizio sportivo, fuori da ogni intento competitivo, e quindi variamente e diversamente motivato.

Il divario fra domanda di spazi ove esercitare l'attività sportiva, espressa dalla società e capacità di risposte tende ad aumentare, perché la pratica sportiva, intesa come esigenza di armonico sviluppo psicofisico della persona, risulta in forte incremento. I cittadini coinvolti in pratiche sportive varie sono ormai nell'ordine di diversi milioni.

In attesa di una riconsiderazione generale della politica relativa agli impianti sportivi, con l'indilazionabile necessità di riequilibrio territoriale e all'interno delle stesse pratiche e discipline sportive, la presente proposta di legge si riserva

ambizioni certamente circoscritte e limitate, ma, a giudizio dei proponenti, non per questo meno apprezzabili.

Si propone infatti di allargare l'area dei soggetti abilitati a costruire impianti sportivi, attivando i mutui erogati, per tali finalità, dall'Istituto per il credito sportivo. A tale fine, la proposta di legge, proponendosi di modificare ed integrare il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, come modificata ed integrata da successive leggi, si prefigge lo scopo di permettere di esercitare il credito anche a soggetti di natura privatistica.

Già per una modifica apportata con la legge 18 febbraio 1983, n. 50, era stato previsto che il credito potesse venir esercitato, oltre che per gli enti pubblici locali e per gli altri enti pubblici, anche a favore di soggetti cosiddetti privatistici. In questa area rientravano le società e le associazioni sportive, che fossero già dotate di personalità giuridica, affiliate alle federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva. La condizione della esistenza della personalità giuridica ha però fortemente ridotto l'accesso al credito, vanificando con ciò la stessa novità della modifica della legge.

Con la presente proposta di legge ci si prefigge di compiere un passo avanti, di notevole portata, nella stessa direzione, con la previsione che il credito possa essere esercitato a favore di soggetti anche non dotati di personalità giuridica. La proposta di legge si preoccupa però, ovviamente, di circoscrivere questa rilevante novità con una serie di condizioni a garanzia che l'intervento realizzato con risorse pubbliche abbia una corretta destinazione e fruizione.

Così per i mutui concessi a persone fisiche si prevede la stipulazione di una convenzione con il comune di competenza, nella quale sono previsti i criteri per la utilizzazione e la gestione dell'impianto, anche da parte di società sportive affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

La convenzione deve risultare da atto pubblico, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari e deve prevedere l'immutabilità della destinazione delle opere finanziate.

Il credito può essere anche esercitato a favore di società per azioni, con un capitale sociale non inferiore a lire 10 miliardi, che attuino la locazione finanziaria della struttura realizzata, a favore di enti e soggetti che abbiano come scopo lo svolgimento di attività sportive. Anche in questo caso sono previste rigorose clausole di garanzia.

Potrebbero essere interessate a questa ipotesi, imprese di rilevante importanza quali l'IRI, l'ITALSTAT ecc., in un settore che offre notevoli prospettive di espansione.

Tale formula potrebbe consentire di venire incontro alle società e alle associazioni interessate a costruire impianti in proprio, attraverso l'accensione di mutui presso l'Istituto per il credito sportivo, che proprio per i suoi fini istitutivi non può non favorire e sostenere ogni iniziativa che, come questa, corrisponda all'esigenza di dotare il paese delle necessarie strutture sportive, nel momento in cui dalla società si esprime una grande richiesta di diretta partecipazione alla pratica sportiva.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I mutui per il finanziamento al credito sportivo possono essere concessi anche a persone fisiche ed altri soggetti di natura privatistica che abbiano stipulato, previo il parere favorevole del Comitato provinciale del CONI, una convenzione con il comune di competenza, nella quale siano previsti i criteri di utilizzazione e di gestione dell'impianto cui il finanziamento si riferisce, anche da parte di società sportive presenti nel territorio regolarmente affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

2. Tale convenzione deve risultare da atto pubblico, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari e deve prevedere la immutabilità della destinazione delle opere finanziate per un periodo almeno pari alla durata del mutuo.

3. Il credito viene altresì esercitato a favore di società per azioni con un capitale sociale non inferiore a lire 10 miliardi, che esercitino la locazione finanziaria di quanto conseguito con detti mutui a favore di enti e soggetti che abbiano come scopo lo svolgimento di attività sportive, purché la destinazione delle opere rese disponibili con tali finanziamenti risulti da atto pubblico trascritto, i cui patti siano immodificabili per un tempo almeno pari alla durata del mutuo.

4. Qualora prima del totale rimborso del mutuo fosse accertata una violazione sostanziale della convenzione o si determinasse una parziale o totale modificazione della destinazione dell'impianto sportivo con esso realizzato, il contratto viene risolto di diritto e dal mutuatario è dovuta una penale pari all'importo della quota residua del mutuo.